



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0008809/P**  
Prot. SETSG 2015.0000796/P  
Del 05/08/2015 14 30 19

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della III e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale” (Reg.Gen.n.18)**

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.

Depositata il 17 luglio 2015

---

**IL PRESIDENTE**

---

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

---

**A S S E G N A**

---

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**IL PRESIDENTE**



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

14/7/2015  
DOTT. ALBERICO GAMBINO  
FALLA DI...  
[Signature]

Prot. n. 0042/2015 SP/GAMBINO DEL 16 Luglio 2015

**On.le Rosetta D'Amelio**  
**Presidente Consiglio Regionale**  
**SEDE**

**Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: "Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale".**

Gentile signor Presidente,  
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Il Consigliere Regionale  
On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008054/A  
Del 17/07/2015 13 23 07  
Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG VA  
REG. GEN. N. 18

U.D.  
Assemblea  
17-7-2015



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

## **PROGETTO DI LEGGE**

**“Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio  
equo e solidale”**

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 18



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Il commercio equo e solidale è stato per molti anni un'esperienza concreta per mettere in relazione le esigenze dei piccoli produttori del "sud del mondo" con la scelta di maggiore solidarietà ed equità negli scambi commerciali e nelle relazioni tra comunità e Paesi.

Dagli anni '50, quando nacque in Olanda, il commercio equo e solidale ha saputo crescere in quantità e in qualità diventando, negli ultimi quindici anni, sia a livello globale che europeo, e soprattutto italiano, oggetto di interesse da parte dei cittadini, dei gruppi di ricerca delle università e dei decisori politici.

Il dato della produzione e commercializzazione di prodotti equosolidali ha registrato negli ultimi due decenni un successo crescente, sia nelle scelte dei consumatori che nell'attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica: sono oltre 70.000 i punti vendita in tutta Europa tra "botteghe del mondo", i negozi specializzati nella vendita e nella promozione del commercio equo solidale, ed è la Commissione delle Comunità Europee nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 5.5.2009 a dichiarare che ogni anno i consumatori dell'UE acquistano prodotti equosolidali certificati per circa 1,5 miliardi di euro, un livello settanta volte superiore a quello registrato nel 1999.

Tali numeri evidenziano la necessità per i consumatori, per le autorità pubbliche e per le altre parti interessate, di riconoscere e sostenere le organizzazioni che si sono impegnate su questo fronte, anche in assenza di norme, e di disciplinare il tema.

Ecco perché anche la Regione Campania deve riconoscere queste realtà e adottare una legislazione adeguata ai tempi.

In gioco non sono soltanto questioni legate a dinamiche di mercato: dietro la commercializzazione di questi prodotti operano infatti realtà produttive concentrate nei Paesi in via di sviluppo che coniugano il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente e che fondano la loro prassi economica sulla collaborazione responsabile con i produttori.

I canali di vendita garantiscono non solo, quindi, il riconoscimento di un giusto prezzo a chi li produce e la massima trasparenza per chi li acquista, ma anche il sostegno e lo sviluppo di una filiera produttiva "corta".

Valori che possono "contagiare" positivamente anche i processi di globalizzazione in atto e che il commercio equo e solidale in questi ultimi anni ha esteso anche ai produttori marginali nazionali, collaborando alla distribuzione e sviluppo delle economie di filiera corta di produzioni locali e di qualità.

Negli ultimi anni si è fatto strada, tra i parametri che regolano le leggi del mondo imprenditoriale e tra quelli che determinano le scelte dei cittadini-consumatori, un approccio nuovo: si tratta di una forma di lotta alla povertà che si fonda sul concetto del "Trade not aid": la crescita dei produttori non avviene attraverso attività di tipo assistenziale, ma favorendo il



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

loro accompagnamento nell'accesso al mercato, poiché sono i mercati a garantire condizioni di sviluppo.

Attività che è caratterizzata da pochi ma ben saldi principi: partenariato responsabile; un prezzo più equo pagato alle imprese dei produttori; salari adeguati; relazioni commerciali durature; opere sociali per le comunità coinvolte; sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione; miglioramento qualitativo e trasparenza della filiera produttiva; tutela dei diritti sindacali, in particolare della donna, e del lavoro minorile.

Se la responsabilità sociale delle imprese e la sostenibilità ambientale ed etica dello sviluppo sono i nuovi valori da cui partire per la rigenerazione del sistema economico globale, lo "strumento" del parametro etico deve incidere il più possibile in tutti i contesti sociali.

Non a caso la rilevanza dell'approccio equo e solidale al ciclo delle merci è stata riconosciuta anche nelle sedi istituzionali, a cominciare da quella europea: ad esempio, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione n. A3-0373/93 del 19 gennaio 1994, sulla promozione del commercio equo e solidale fra nord e sud, e la risoluzione n. 198/98/CE del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, che ne riconoscono il valore sociale e lo stesso Parlamento ha invitato la Commissione europea a prendere una serie di misure volte a premiare prodotti certificati equo solidali, incoraggiando la creazione di un marchio comune e favorendo una politica di incentivi.

Il tema è stato recentemente affrontato nel 2014 nel Documento di lavoro della Commissione cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni "Sostegno a livello locale e regionale del commercio equo e solidale in Europa", sul quale il Comitato delle Regioni si è espresso considerando che vi è urgente necessità di un'azione coerente e coordinata a favore del commercio equo e solidale che promuova l'impegno attivo degli enti locali e regionali in questo campo.

In questi ultimi dieci anni si è fortemente intensificato il sostegno a livello locale e regionale del commercio equo e solidale nell'Unione europea.

L'anno europeo per lo sviluppo 2015 avrà un ruolo determinante nel porre il tema dello sviluppo al centro della politica dell'UE.

Esso fornirà altresì l'occasione per adottare un approccio ambizioso nei confronti del commercio equo e solidale, che viene in questo caso utilizzato per misurare il grado di coerenza della politica di sviluppo.

Il commercio equo e solidale dovrebbe essere utilizzato, pertanto, come indicatore chiave in fase di attuazione dell'agenda di sviluppo post 2015.

In Italia il Parlamento ha approvato all'unanimità due mozioni nel biennio 2002-2003, che indicano il commercio equo e solidale come possibile e ulteriore strumento di lotta alla povertà, con particolare riferimento ai piccoli produttori.

**Sono ben 11 le regioni che hanno già deciso di disciplinare il settore, approvando norme autonome sul commercio equo e solidale: Toscana (L.R. 23 febbraio 2005, n. 37),**



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

Abruzzo (L.R. 28 marzo 2006, n. 7), Umbria (L.R. 6 febbraio 2007, n. 3), Liguria (L.R. 13 agosto 2007, n. 32), Marche (L.R. 29 aprile 2008, n. 8), Lazio (L.R. 04 agosto 2009, n. 20), Piemonte (legge regionale 28 ottobre 2009, n. 26), Emilia Romagna (L.R. 29 dicembre 2009, n. 26), Veneto (L.R. 22 gennaio 2010, n. 6), Puglia (L.R. 22 gennaio 2010, n. 6) e Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 novembre 2014, n. 23).

Molti enti locali, inoltre, hanno manifestato grande interesse per questi temi, attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dall'arcipelago del commercio equo e solidale, come la campagna "Città eque e solidali", promossa da TransFair/Fairtrade Italia, AGICES, Coordinamento agende 21 locali italiane e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, con l'adesione dell'Associazione botteghe del Mondo (AssoBotteghe) Italia e dei soci dell'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES), CTM Altromercato e Commercio alternativo.

Una campagna che ha l'obiettivo di coinvolgere gli enti locali nella promozione delle istanze del commercio equo e solidale.

I dati in crescita del commercio equo e solidale avvalorano l'interesse e la volontà di procedere anche nella nostra regione con l'approvazione di una legge che proponga di promuovere e sostenere le realtà che operano nel commercio equo e solidale sul territorio campano, di riconoscerne l'importante ruolo educativo nella nostra società e di favorirne lo sviluppo, attraverso la promozione e il sostegno dei soggetti del commercio equo e solidale.

Il presente progetto di legge regionale mira innanzitutto ad introdurre in Campania misure per il riconoscimento e il sostegno delle Organizzazioni del commercio equo e solidale che operano senza scopo di lucro in una attività di commercializzazione di prodotti derivanti da produttori marginali dei Paesi in via di sviluppo e locali, strettamente connessa e strumentale ad un'attività di sensibilizzazione ed educazione dei consumatori.

La promozione del consumo critico e consapevole grazie alla rete del commercio equo e solidale, permette di sviluppare, in particolar modo tra i più giovani, una capacità critica negli acquisti attraverso un atteggiamento responsabile e consapevole, che spinge ad acquistare non solo sulla base del prezzo e della qualità ma anche della provenienza dei prodotti e del comportamento delle imprese produttrici, privilegiando quelle che rispettano l'uomo, l'ambiente e il mercato.

In particolare il testo riprende le principali definizioni del fenomeno approvate dalle Organizzazioni e individua i soggetti e i prodotti del Commercio Equo e Solidale che possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge, i quali interventi consistono in contributi per le attività svolte nell'interesse generale (formazione e sostegno dei progetti educativi nelle scuole), per i progetti di cooperazione allo sviluppo, per iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sui temi del commercio equo e solidale e per attività operative sui territori di valorizzazione dei prodotti del commercio equo e solidale dei Paesi in via di sviluppo e di quelli locali, a filiera corta, biologici e a "valore sociale aggiunto", intendendosi per tali i prodotti



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

realizzati da cooperative sociali o nell'ambito di progetti volti al recupero di situazioni di marginalità.

La norma finanziaria prevede, sulla base delle esperienze già avviate dalle altre regioni italiane, in particolare Veneto e Liguria, per le tipologie di intervento di cui all'articolo 6 del presente progetto di legge, uno stanziamento iniziale – a partire dal 2016 - pari a 200.000,00 Euro, che potrà essere rideterminato negli anni a venire sulla base della disponibilità di risorse e dei risultati ottenuti e rendicontati attraverso la clausola valutativa di cui all'articolo 12.

Alla disciplina della presente legge non si applicano i disposti di cui al testo unico sul commercio, in quanto le finalità sono diverse: il presente testo infatti disciplina, non tanto la distribuzione e il commercio dei prodotti, quanto il riconoscimento e il sostegno a chi opera, a monte, nell'acquisire tali beni e alle modalità che li identificano nel rapporto con i consumatori.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE FINANZIARIA**

La presente legge entra in vigore il 1 Gennaio 2016 per cui non è prevista alcuna spesa per l'anno 2015.

Per l'anno 2016 e seguenti la spesa annua prevista, quantificata in € 200.000,00, è coperta nei limiti delle Risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel Bilancio regionale autonomo.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**INDICE**

<b>Articolo 1</b>	<b>Finalità</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Commercio equo e solidale</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Prezzo equo</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Prodotti del commercio equo e solidale</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Organizzazioni di commercio equo e solidale</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Tipologie di intervento</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Disposizioni attuative</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Albo regionale delle cooperative sociali</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Consulta regionale del commercio equo e solidale</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Disposizioni finali</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Norma in materia di aiuti di Stato</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Clausola valutativa</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Norma finanziaria</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Entrata in vigore</b>



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 1**  
**Finalità**

1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione e in esecuzione dei principi affermati nel proprio Statuto, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione che, senza scopo di lucro, è volta a realizzare scambi commerciali con i produttori che valorizzano le produzioni, le tradizioni e le colture autoctone, per consentire l'accesso al mercato ai produttori marginali, che perseguono un modello di sviluppo sostenibile e produttivo, fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
2. Il commercio equo e solidale è riconosciuto, dalla Regione Campania, quale rilevante sostegno alla crescita economica e sociale dei produttori, sia dei Paesi in via di sviluppo sia del territorio regionale campano, come pratica di un archetipo di economia partecipata, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti coinvolti, oltre che nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
3. La Regione riconosce altresì il ruolo svolto dalle Organizzazioni di commercio equo e solidale che, attraverso lo scambio economico, educano la persona a scelte di consumo responsabili e consapevoli delle conseguenze verso il produttore.
4. La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione del commercio equo e solidale, della sua cultura e dei suoi prodotti riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e solidale e ne favorisce lo sviluppo.
5. Per le finalità sopra indicate, la presente legge individua i requisiti che qualificano il commercio equo e solidale, i soggetti e i prodotti del commercio equo e solidale.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 2**

**Commercio equo e solidale**

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale, svolta con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate, organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato. Il commercio equo e solidale concorre inoltre al perseguimento dell'obiettivo di favorire un maggiore accesso, per i consumatori, ai prodotti di filiera corta.

2. Il commercio equo e solidale è regolato da accordi di lunga durata che prevedono i seguenti requisiti:

- il pagamento di un prezzo equo dei prodotti e dei servizi acquistati;
- misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e del servizio realizzati dal produttore, dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
- il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
- l'obbligo del produttore di:

a. garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro;

b. remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa;

c. rispettare i diritti sindacali, in particolare i diritti della donna;

d. non ricorrere al lavoro infantile e non sfruttare il lavoro minorile, agendo nel rispetto della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia.

3. Nell'accordo di cui al comma 2 la proposta contrattuale del committente, di acquisto di prodotti e servizi, è accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo di cui al comma 2 ne dà espressamente atto, indicandone i motivi.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 3**

**Prezzo equo**

1. Per prezzo equo si intende il corrispettivo versato a un produttore quando questo consenta di:

- erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
- coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;
- programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 4**

**Prodotti del commercio equo e solidale**

1. Nella filiera dei prodotti del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni indicate all'articolo 5.
2. Sono prodotti del commercio equo e solidale:
  - quelli realizzati, importati, acquistati, distribuiti e commercializzati, all'ingrosso o al dettaglio, da organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 5 e con i requisiti di cui all'articolo 2.
  - quelli certificati da parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione in via esclusiva dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 5**

**Organizzazioni di commercio equo e solidale**

1. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, stipulano gli accordi secondo le modalità descritte all'articolo 2.
2. Sono altresì organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti senza scopo di lucro in possesso dei requisiti organizzativi di cui al comma 1, che vendono, importano, acquistano o trasformano in via prevalente i prodotti di cui all'articolo 4 e che assicurano nell'ambito delle loro attività tutte le seguenti condizioni:
  - informazione al pubblico circa la ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla filiera;
  - indicazione della filiera produttiva e commerciale, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
  - svolgimento di iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra nord e sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, nonché attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in Italia o all'estero;
  - valorizzazione dei prodotti dei Paesi in via di sviluppo e di quelli locali, a filiera corta, biologici e a "valore sociale aggiunto", intendendosi per tali i prodotti realizzati da cooperative sociali o nell'ambito di progetti volti al recupero di situazioni di marginalità.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 6**

**Tipologie di intervento**

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, favorisce, sostiene e coordina progetti di promozione del commercio equo e solidale, promossi o partecipati dalle Organizzazioni di cui all'art. 5 che operano stabilmente nel territorio regionale, aventi sede legale o sede operativa in Campania, in possesso di una attestazione rilasciata da uno degli enti nazionali maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale il quale:

- a) dichiarare che l'Organizzazione svolga effettivamente l'attività di cui all'art. 5;
- b) dichiarare di esercitare un controllo sull'Organizzazione avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 5.

2. In particolare la Regione promuove, finanzia e sostiene anche mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto o con fondi di rotazione:

- Iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
- Attività di formazione, anche a livello scolastico;
- Azioni nel campo della cooperazione;
- Fondi di garanzia per linee di credito o microcredito promossi da banche o soggetti autorizzati che perseguono una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da organizzazioni;
- Parte dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi della priorità di prodotti di commercio equo e solidale nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e bar interni;
- Attività per la valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
- Fiere periodiche del commercio equo e solidale;
- Costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolti ai propri studenti e al corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all'elenco.

3. I requisiti di cui al comma 1 sono condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ad esclusione dei contributi per le iniziative di cui al comma 2, lettere e) ed h), che sono rivolti ed erogati rispettivamente agli enti pubblici appaltanti e agli istituti scolastici.

4. La Regione organizza e promuove, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, l'annuale "Giornata regionale del commercio equo e solidale", quale momento di incontro tra la comunità locale e la realtà del commercio equo e solidale.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 7**

**Disposizioni attuative**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 9;
2. Entro i successivi novanta giorni, sentita la Consulta di cui al comma 1, con apposito provvedimento attuativo, adottato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva:
  - I criteri, le priorità e le modalità per l'erogazione di finanziamenti e contributi;
  - I criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti all'articolo 6.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 8**

**Albo regionale delle cooperative sociali**

1. Le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che esercitano attività di commercio equo e solidale possono iscriversi all'albo delle cooperative sociali regionali, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento regionale vigenti.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 9**

**Consulta regionale del commercio equo e solidale**

1. E' istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale del commercio equo e solidale, di seguito denominata Consulta, composta da undici membri, di cui almeno sette scelti, come da regolamento attuativo, tra esponenti illustri rappresentativi del mondo del commercio equo e solidale.
2. Alla Consulta partecipano altresì di diritto gli Assessori Regionali di competenza o loro delegati. La Consulta, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a:
  - Proporre linee di indirizzo e principali contenuti del provvedimento attuativo e sue eventuali modifiche;
  - Favorire e concorrere all'attivazione di linee regionali per lo sviluppo di una rete a livello locale, delle organizzazioni operanti a livello regionale;
  - Promuovere e collaborare alla realizzazione delle iniziative in favore del commercio equo e solidale, volte alla diffusione di:
    1. Una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile;
    2. Una maggiore conoscenza dei prodotti alimentari ed agroalimentari di filiera corta e di qualità locali e delle loro caratteristiche.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 10**

**Disposizioni finali**

1. Alla disciplina del commercio equo e solidale prevista dalla presente legge non si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 1 del 09 Gennaio 2014 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale).



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 11**

**Norma in materia di aiuti di Stato**

1. I benefici previsti dalla presente legge sono concessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 12**

**Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

- la composizione qualitativa e quantitativa delle organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, le sue principali variazioni e l'identificazione delle organizzazioni che operano stabilmente sul territorio regionale;
- le caratteristiche, i costi e gli esiti delle iniziative regionali di promozione del commercio equo e solidale e della "Giornata regionale del commercio equo e solidale";
- la tipologia e l'entità degli incentivi e contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 6, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari ed i risultati ottenuti;
- le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.

2. Ai fini della redazione della relazione di cui al comma 1, le organizzazioni del commercio equo e solidale forniscono alla Regione dati e informazioni e il provvedimento attuativo previsto all'art. 7, comma 2, può destinare apposite risorse allo svolgimento delle analisi necessarie.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 13**

**Norma finanziaria**

1. Alle spese derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 6, quantificate in euro 200.000,00 annui e a partire dal 2016, si provvede con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio della missione e del programma individuati al comma 1.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 14**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.